

REGOLAMENTO PER VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Premessa

Nella scuola dell'autonomia si profila una valorizzazione sempre più ampia ed incisiva di tutte le opportunità formative degli studenti, specie per quelle che si fondano hanno fondamenta sul contatto diretto con diversi aspetti della realtà sociale, umana, civile, economica, ambientale e naturale del proprio Paese o Regione o d'Europa.

In questa luce, i viaggi di istruzione, le visite guidate sono una fattiva occasione di formazione per lo studente.

I viaggi d'istruzione costituiscono, quindi, iniziative complementari delle attività curricolari della scuola; pertanto non possono avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono tendere a precisi scopi sul piano didattico - culturale, contribuendo inoltre a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica.

In base alle loro tipologie si distinguono:

1. viaggi di integrazione culturale: finalizzati alla conoscenza di aspetti paesaggistici, monumentali;
2. viaggi di integrazione culturale e di preparazione al lavoro: visite a unità di produzione, partecipazione a mostre;
3. visite guidate presso musei, monumenti, località di interesse storico e artistico, parchi naturali;
4. uscite didattiche, così definite perché implicano la partecipazione a manifestazioni diverse (spettacoli teatrali, mostre, gare sportive, conferenze..) presso strutture pubbliche – ubicate o che si svolgono nel territorio dell'Istituto Comprensivo di Clusone.

La partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione, programmati dal Consiglio di Classe e deliberati dal Consiglio di Istituto, rientra a tutti gli effetti tra le attività scolastiche e comporta un'assunzione di responsabilità:

- da parte della Scuola e dei Docenti quanto all'organizzazione e alla vigilanza;
- da parte degli studenti quanto al comportamento;
- da parte dei genitori e degli alunni relativamente alla segnalazione di situazioni particolari e gli eventuali danni a persona o cose causati da un comportamento scorretto.

Art. 1

È fatto divieto di visite e/o viaggi di istruzione negli ultimi giorni scolastici, fatto salvo eventuali situazioni eccezionali (es.. partecipazione a gare, concorsi ecc.). Il "piano gite" va stilato entro la metà di ottobre in modo che venga approvato dal C.C. e dal C.d.I., in piena autonomia decisionale, nel mese di novembre/dicembre.

In base a tale piano ed alla relativa delibera del C.d. I. la segreteria indirà una gara d'appalto ad evidenza pubblica per individuare la Ditta a cui affidare il trasporto. Nella prima riunione di Consiglio di Istituto provvederà a specifica deliberazione.

Si possono prevedere escursioni a piedi, uscite didattiche e gite scolastiche.

Visite guidate e viaggi di istruzione sono organizzati:

- in Italia e nei Paesi Europei aderenti alla UE per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria;
- nell'ambito della propria regione per gli alunni della scuola dell'infanzia.

Art. 2

La programmazione e la preparazione dei viaggi di istruzione è di competenza dei docenti titolari di ciascuna classe.

I viaggi di istruzione vanno approvati dal Consiglio di Classe, ad integrazione della normale programmazione didattico- culturale di inizio anno, sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi prefissati e condivisi dal Collegio dei Docenti.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di elementi conoscitivi e didattici sufficienti a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio, al fine di promuovere un'esperienza di apprendimento.

Questa preparazione preliminare può richiedere la predisposizione di materiale didattico adeguato, e va necessariamente integrata con la programmazione di momenti di rielaborazione e verifica delle esperienze effettuate.

Art. 3

È obbligatoria l'autorizzazione scritta di partecipazione al viaggio da parte del genitore e/o dell'esercente la patria potestà.

Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno il 75% degli alunni componenti le singole classi coinvolte.

I viaggi di norma, dovranno avere la durata di un giorno e senza pernottamento. Solo per le classi terze secondarie di I° grado potrà essere programmato un viaggio per più giorni consecutivi e comunque non superiore a tre.

Art. 4

Al fine di ridurre i costi di viaggio, è opportuno che al viaggio partecipino alunni di classi parallele.

Tutte le contribuzioni economiche degli alunni per il noleggio dei pullman e pagamenti vari (es. ingressi, servizi ecc.) dovranno essere riportate nel Bilancio dell'Istituto, al fine di evitare gestioni fuori bilancio.

I contributi per i viaggi e/o entrate a musei o altro saranno raccolti da un genitore incaricato.

Non è opportuno chiedere alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità, o comunque di entità da determinare situazioni discriminatorie. La quota totale dovrà comunque rispettare il tetto stabilito dal Consiglio d'Istituto (v. Regolamento interno)

Art. 5

Gli insegnanti accompagnatori della classe devono dichiarare la propria disponibilità in sede di presentazione del progetto, ed impegnarsi per iscritto a partecipare al viaggio assumendosi l'obbligo della vigilanza di cui all'art. 2047 CC integrato dalla norma di cui all'art. 61 della L. 312 dell'11/07/1980 che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Nel caso di improvviso, grave e documentato impedimento di un accompagnatore, il Dirigente Scolastico provvederà alla sostituzione con l'insegnante di riserva, da prevedersi obbligatoriamente in sede di organizzazione del viaggio. In caso di accorpamenti di più classi, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante accompagnatore. *Tale procedura dovrà essere garantita per tutte le uscite, comprese quelle che si effettuano nell'ambito del comune.*

Art. 6

In caso in cui partecipino a viaggio alunni diversamente abili è necessaria la presenza dell'insegnante di sostegno o dell'assistente educatore.

Art. 7

La richiesta di autorizzazione ad effettuare viaggi di istruzione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

1. mese e giorno per l'effettuazione del viaggio d'istruzione;
2. orario di partenza e di arrivo (presumibile) da/a scuola;
3. itinerario di andata e ritorno e tappe previste;
4. assenso di almeno $\frac{3}{4}$ della classe;
5. classi e sezioni partecipanti (indicando numero e nominativo adulti: docenti rappresentati di classe/sezione, elenco di tutti gli alunni);
6. eventuale partecipazione di alunni con bisogni particolari (motori, di salute o altro)

Ed essere corredata inoltre degli obiettivi didattico – culturali posti a fondamento dell'iniziativa.

Deve essere firmata da tutti i docenti del Consiglio di Classe o per loro conto dal docente coordinatore di classe.

I docenti coordinatori acquisiranno autorizzazione scritta dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) alla partecipazione alla singola gita; tutti i partecipanti devono essere in possesso di un cartellino di identificazione.

Art. 8

Per effettuare viaggi d'istruzione nel corso dell'anno scolastico non possono essere utilizzati più di quattro giorni di lezione. Richieste di autorizzazione incomplete o prive della documentazione prevista o pervenute in ritardo, rispetto ai tempi stabiliti, non saranno prese in considerazione.

Art. 9

La richiesta di preventivi previsti dalla legge, verrà fatta dalla segreteria della scuola e la scelta della Ditta che offre migliori garanzie spetta alla Giunta (proposta) ed al Consiglio (delibera). Tutto ciò che concerne prenotazioni visite guidate, ingressi a musei, aziende di agriturismo, parchi ecc. spetta ai docenti di classe sezione interessati all'uscita didattica.

La scelta del preventivo che offre maggiori garanzie di sicurezza per gli alunni e che risulta essere maggiormente competitivo verrà fatta unicamente dal Consiglio di Istituto su proposta della Giunta Esecutiva.

Il pullman prescelto dovrà offrire tutte le garanzie assicurative, di sicurezza, di confort, previste dalla normative vigente compresa l'eventuale pedana di sollevamento per alunni con ridotte capacità motorie.

In caso di mancata partecipazione a viaggi di istruzione per qualunque motivo, verrà rimborsato la quota – parte relativa ai pagamenti diretti quali biglietti di ingresso, pasti albergo ecc; non saranno rimborsati tutti i costi (pullman, guide ecc.) che vengono ripartiti tra tutti gli alunni partecipanti.

Art. 10

Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione devono essere coperti da polizza assicurativa contro infortuni e contro danni a terzi (RCT), (C.M. 291/92). Al termine di ogni viaggio lo studente dovrà essere riconsegnato personalmente dai docenti accompagnatori al genitore e/o a persona maggiorenne delegato per iscritto.

Art. 11

Lo studente deve attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dell'Istituto e portate a conoscenza della famiglia nel Piano dell'Offerta Formativa e nei giorni precedenti l'iniziativa, come pure a quelle eventualmente stabilite dagli insegnanti accompagnatori durante l'iniziativa stessa.

Tali regole vengono formulate al fine di tutelare i partecipanti all'iniziativa e rispondono a criteri generali di prudenza e diligenza.

Art. 12

Lo studente partecipante all'iniziativa deve mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate, e non causi danni a persone o cose.

Art. 13

Nel caso di attività esterne, programmate in orario scolastico (cinema, teatro, conferenze, visite guidate, ecc...), le classi sono tenute a rientrare a scuola al termine delle lezioni.

Art. 14

Il comportamento tenuto dallo studente durante l'iniziativa verrà successivamente riportato in sede di Consiglio di Sezione/Intersezione/Classe per essere esaminato e comunque considerato nell'ambito della complessiva valutazione dell'alunno.

Art. 15

Nel caso di viaggi di istruzione con pernottamento, dovranno rispettare le seguenti regole:

- a) tutti gli studenti dovranno essere sempre muniti di documento di identificazione;
- b) i genitori degli alunni dovranno preventivamente informare gli accompagnatori circa eventuali controindicazioni mediche o allergiche che li riguardano e eventuali medicine da assumere durante il viaggio;
- c) durante le soste, le visite guidate a musei o monumenti e durante il percorso per le vie cittadine gli studenti dovranno procedere in gruppo ordinato, non dovranno allontanarsi senza aver prima chiesto esplicito permesso agli accompagnatori in quel caso il gruppo/classe aspetterà il rientro dello studente prima di muoversi per altra destinazione. Nella remota possibilità che qualcuno durante la visita si smarrisca, dovrà recarsi al punto di riferimento precedentemente stabilito o rivolgersi a qualche agente, diffidando di altre persone disponibili;
- d) gli studenti devono mantenere un comportamento educato in albergo e nel ristorante. In particolare nessuno dovrà alzarsi da tavola ed uscire prima che tutti abbiano terminato senza il consenso degli accompagnatori. Al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la decisione dell'insegnante accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere. Lo studente deve evitare inoltre qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno, con assoluto divieto di spostarsi in altre camere;
- e) Gli orari stabiliti per le partenze o per i pasti dovranno essere rispettati.
- f) Le serate saranno organizzate dagli accompagnatori all'interno dell'albergo, è comunque vietato entrare in discoteche o sale giochi
- g) Gli studenti dovranno portare indumenti adatti e tutto l'occorrente per il pernottamento fuori casa
- h) In albergo gli studenti dovranno subito far rilevare all'insegnante cui sono affidati eventuali danni riscontrati; risponderanno poi personalmente di altri danni arrecati.

- i) Gli studenti dovranno rispondere di comportamenti poco convenienti al rientro a scuola con le conseguenti azioni disciplinari previste e con l'addebito alle famiglie degli eventuali danni richiesti dalla direzione dell'albergo in caso di guasti o di disturbo.

Art. 16

I genitori si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio.

Art. 17

I genitori sono inoltre tenuti a segnalare al docente accompagnatore situazioni di salute (es. diabete, allergie, assunzione di farmaci ecc..) che richiedano particolari premure o accorgimenti

Art. 18

Al termine di ogni viaggio di istruzione, l'insegnante referente deve compilare l'apposito modulo con il quale relaziona sia da un punto di vista tecnico/logistico gli eventuali problemi incontrati e sui risultati (obiettivi educativi didattici) raggiunti.